



NOTAIO
NICOLO' MUSTACCHI

-----ALLEGATO B) AL REPERTORIO NUMERO 2670/2021-----

-----Statuto dell'Associazione-----

-----"EQUILANDIA Associazione di Promozione Sociale-----

----- Associazione Sportiva Dilettantistica"-----

Articolo 1 - Denominazione e sede-----

È costituita l'Associazione "EQUILANDIA Associazione di Promozione Sociale - Associazione Sportiva Dilettantistica", in breve "EQUILANDIA APS-ASD" (d'ora in poi "Associazione"), avente natura di associazione di promozione sociale ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i., e di associazione sportiva dilettantistica ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021 e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia.-----

L'Associazione ha sede nel Comune di Sgonico (Trieste). La variazione della sede all'interno dello stesso Comune non determina variazione statutaria e può pertanto essere deliberata dall'Assemblea ordinaria. Di detta variazione deve essere data tempestiva comunicazione all'Agenzia delle Entrate e alle Pubbliche Amministrazioni che detengono albi e registri----- a cui l'Associazione risulti iscritta.-----

Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l'uso della locuzione "associazione di promozione sociale", anche in acronimo "APS", nonché la locuzione "associazione sportiva dilettantistica", anche in acronimo "ASD".--

L'Associazione ha durata illimitata.-----

Articolo 2 - Scopi-----

L'Associazione non persegue fini di lucro, esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica. È un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico, la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi; garantisce a tutti i Soci uguaglianza, pari opportunità, elettività delle cariche e partecipazione all'attività sociale.-----

Persegue finalità di solidarietà sociale, operando per fini sportivi, ricreativi e di solidarietà a favore delle persone disabili e dei soggetti che si trovano in una situazione di svantaggio psichico, fisico, sensoriale o sociale di qualsiasi età, con l'intento di offrire idonei ed efficienti servizi relativi alle loro esigenze sportive e motorie, ricreative e culturali.-----

In particolare, l'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, del Codice del terzo settore, e precisamente:-----

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, com-

mi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;-----

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche--- editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della-- pratica del volontariato e delle attività di interesse genera- le;-----

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettanti- stiche.-----

In qualità di associazione di promozione sociale, le attività di interesse generale di cui al presente articolo sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 35, comma 1 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117. L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura solo laddove sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 36, comma 1 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.-----

L'Associazione potrà altresì avvalersi, per l'espletamento delle proprie attività sportive, di volontari o di lavoratori sportivi ai sensi del Titolo V-Capo I del D.Lgs. 36/21.-----

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 20% del numero degli associati.-----

In qualità di associazione sportiva dilettantistica, l'Associazione potrà affiliarsi alle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Associate e Enti di Promozione riconosciuti dal C.O.N.I. e/o dal C.I.P., per le discipline sportive dagli stessi riconosciute, accettando incondizionatamente di conformarsi alle norme ed alle direttive del C.O.N.I., del C.I.P. ed a tutte le disposizioni statutarie e regolamentari delle F.S.N., D.S.A. ed E.P.S., cui decide di affiliarsi, compresi quelli delle Federazioni Internazionali cui aderiscono gli organismi affilianti.-----

L'Associazione si impegna pertanto ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti del Coni, delle Federazioni, Eps o discipline sportive associate dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le Autorità sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinenti alla vita dell'associazione sportiva.-----

L'associazione si impegna inoltre a garantire l'attuazione e il pieno rispetto dei provvedimenti del Coni e/o delle Federazioni, Eps o discipline sportive associate, e in generale, di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla vio-

lenza di genere ai sensi dell'articolo 16, D. Lgs. 39/2021.---
L'Associazione favorirà la partecipazione dei propri atleti e dei propri tecnici alle assemblee federali per consentire loro l'elezione dei propri rappresentanti in consiglio federale.---

Articolo 3 - Ambiti di intervento-----

Per il raggiungimento delle finalità definite al precedente articolo 2, in qualità di Associazione sportiva dilettantistica soggetta alla disciplina di cui al D.Lgs. 36/2021 e sue successive modifiche ed integrazioni, l'Associazione ha per oggetto l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, con particolare riferimento alle attività ed agli sport equestri, anche in favore di soggetti in condizioni di disagio e fragilità relazionale, fisico-motoria, sensoriale e sociale.-----

In particolare, per perseguire le sue finalità, l'Associazione svolge le seguenti attività:-----

- promuove e organizza attività sportive a carattere dilettantistico, con particolare riferimento alle attività equestri, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica agonistica e non agonistica;-----
- organizza e gestisce Interventi Assistiti con gli Animali nel rispetto delle linee Guida del Ministero della Salute per la prevenzione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite e acquisite, tese a supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di salute;---
- organizza attività ricreative e culturali a favore di un miglior utilizzo del tempo libero dei propri associati;-----
- attiva percorsi educativi e di crescita individuale tramite il rapporto e la cura degli animali;-----
- organizza squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;-----
- partecipa all'approntamento e alla gestione delle attività connesse alla promozione e allo svolgimento di gare, campionati, manifestazioni e incontri di natura sportiva, ricreativa e culturale;-----
- gestisce e promuove corsi di istruzione tecnici o professionali, di aggiornamento e perfezionamento nelle attività sportive, anche in collaborazione con gli Enti Locali, Regionali e Statali, pubblici e privati.-----

Articolo 4 - Attività marginali, utili per il raggiungimento dello scopo sociale-----

L'Associazione può svolgere anche attività diverse da quelle principali, a carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali di interesse generale, secondo i criteri e nei limiti fissati dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e dal-

le relative disposizioni attuative, nonché dall'art. 9 del D.Lgs. 36/2021 e s.m.i., tra cui:-----

- gestisce impianti sportivi e strutture ricreative in genere, esclusivamente finalizzate al raggiungimento dei propri fini istituzionali;-----

- esercitare l'attività di raccolta fondi ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.-----

Articolo 5 - Gli associati-----

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.-----

Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci altri Enti del Terzo Settore o Enti senza scopo di lucro, nei limiti previsti dalla legge, nonché le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotate di una irrepreensibile condotta morale, civile e sportiva e tutti coloro che sono interessati e motivati alla realizzazione delle finalità di cui al precedente articolo 2, ne condividono lo spirito e gli ideali e sono in grado di concorrere alla loro concreta realizzazione nell'interesse comune dell'Associazione stessa e della comunità.-----

Ai fini sportivi, per "irrepreensibile condotta" deve intendersi, a titolo esemplificativo e non limitativo, una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva e integrata/inclusiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione, oltre che delle competenti autorità sportive.-----

I Soci si distinguono in:-----

- **onorari**: soci che abbiano sensibilmente contribuito allo sviluppo dell'Associazione o che abbiano acquisito notevoli titoli di merito nel campo dello sport, non solo equestre. Le nomine a Socio Onorario sono riservate all'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo. I soci divenuti onorari sono esentati dal pagamento del canone associativo;-----

- **effettivi**: soggetti le cui domande d'iscrizione siano state accettate dal Consiglio Direttivo e che versano la quota sociale stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.-----

Articolo 6 - Ammissione-----

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una richiesta scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;-----

- l'indicazione di conoscere e accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali Regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.---

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di Amministrazione, nel libro degli associati.-----

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di Amministrazione, quest'ultimo deve, entro 30 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato, che può, entro 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.-----

La qualifica di socio è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo. Le quote associative sono personali, non sono trasferibili, rivalutabili né restituibili agli associati.-----

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne, la stessa dovrà essere sottoscritta dall'esercente la responsabilità genitoriale ovvero dal legale rappresentante. Chi sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.----

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'articolo 9. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.-----

Articolo 7 - Canone Associativo-----

I Soci effettivi sono tenuti a versare una quota associativa annuale stabilita in funzione dei programmi di attività.-----

Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.-----

Articolo 8 - Diritti e doveri-----

Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, senza discriminazione alcuna, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari.-----

In particolare, i soci hanno:-----

- a) il diritto di partecipare alle attività associative;-----
- b) il diritto di partecipare e votare nelle assemblee;-----
- c) il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;-----

d) il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al consiglio direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente oneroso per i soci il suo concreto esercizio.-----

Il minore esercita il diritto di partecipazione e di voto in assemblea mediante il titolare della responsabilità genitoriale. Il diritto all'elettorato passivo verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svolta dopo il raggiungimento della maggiore età.-----

I soci sono tenuti:-----

- all'osservanza dello Statuto e degli eventuali Regolamenti e Delibere assunti dagli organi sociali;-----
- al pagamento della quota associativa, fatta eccezione per i soci onorari.-----

Articolo 9 - Recesso ed esclusione del socio-----

La qualifica di socio si perde per morte, recesso o esclusione.-----

L'associato può in qualsiasi momento notificare al Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere dall'Associazione.-----

Il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal Consiglio Direttivo.-----

L'esclusione del socio può essere deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del Socio:-----

- che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti e delle Deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;-----
- che si renda moroso, senza giustificato motivo, del versamento del contributo annuale;-----
- che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;-----
- che arrechi danni gravi in qualunque modo, anche morali, all'Associazione.-----

La deliberazione di esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo deve essere motivata e comunicata all'interessato, il quale può presentare, entro 30 giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all'assemblea, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione. Il provvedimento di esclusione rimane sospeso fino alla decisione dell'assemblea che esaminerà l'eventuale impugnazione in contraddittorio con l'interessato.-----

La perdita per qualsiasi causa della qualifica di associato non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'Associazione.-----

Articolo 10 - Volontari-----

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio

tempo e le proprie capacità.-----

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito ed esclusivamente per fini di solidarietà.-----

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo; ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.-----

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.-----

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.-----

Articolo 11 - Organi dell'Associazione-----

Sono organi dell'Associazione:-----

- l'Assemblea dei Soci;-----
- il Consiglio Direttivo;-----
- il Presidente;-----
- l'Organo di Controllo, se nominato;-----
- il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, se nominato.-----

Articolo 12 - L'Assemblea Generale dei Soci-----

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità al presente statuto, obbligano tutti i soci.-----

L'assemblea è composta da tutti gli associati iscritti nel libro degli associati alla data dell'adunanza e in regola con il versamento delle quote associative.-----

L'Assemblea viene convocata dal Presidente mediante avviso da affiggersi presso la sede sociale e presso i luoghi si svolgono le attività associative nonché da inviarsi all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di adesione da ogni associato o comunque con qualsiasi altro mezzo idoneo a rendere gli associati edotti della convocazione, con almeno 20 giorni di anticipo rispetto alla data della riunione.-----

L'avviso di convocazione contiene data e ora della riunione, il luogo, l'ordine del giorno. L'avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione, che deve svolgersi almeno un'ora dopo dalla prima convocazione.-----

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente, oppure, in subordine, dal consigliere più anziano, ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti.-----

L'Associazione tiene, a cura del consiglio direttivo, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.-----

È possibile tenere le riunioni dell'assemblea, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle condizioni previste dalla legge, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali.-----

È in ogni caso necessario che:-----

- comunque, debbono essere presenti nel medesimo luogo il presidente ed il segretario della riunione;-----

- vi sia la possibilità, per il presidente, di identificare i partecipanti, di regolare lo svolgimento assembleare e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;-----

- venga garantita la possibilità di tenere il verbale completo della riunione;-----

- venga garantita la discussione in tempo reale delle questioni, lo scambio di opinioni, la possibilità di intervento e la possibilità di visionare i documenti, da depositarsi presso la sede nei giorni precedenti l'adunanza;-----

- sia garantita la possibilità di partecipare alle votazioni;-

- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti.-----

In presenza dei suddetti presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.---

Ogni socio ha diritto a un voto e può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, massimo altri 3 associati. Non possono essere conferite deleghe ai componenti degli organi sociali e agli eventuali dipendenti dell'Associazione.-----

Gli associati minorenni sono convocati ed hanno diritto di parola ma vengono rappresentati, con diritto di voto, dall'esercente la responsabilità genitoriale oppure dal legale rappresentante.-----

Articolo 13 - L'Assemblea in sessione ordinaria-----

L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente, in sessione ordinaria, almeno una volta all'anno entro il 30 (trenta) aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.-----

L'Assemblea deve essere inoltre convocata dal Consiglio Direttivo qualora vi sia la richiesta scritta di almeno un decimo degli associati, con indicazione espressa dell'ordine del giorno.-----

Il Consiglio Direttivo ha facoltà inoltre di convocare l'Assemblea ogni qual volta lo ritenga necessario.-----

In particolare, l'assemblea ordinaria:-----

a) nomina e revoca il presidente ed i componenti del consiglio

- direttivo, previa definizione del loro numero;-----
- b) approva il bilancio preventivo e consuntivo di esercizio anche nella forma di rendiconto di cassa, nonché eventualmente il bilancio sociale;-----
- c) determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione;-----
- d) nomina e revoca i componenti dell'Organo di controllo, nonché il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;--
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;-----
- f) delibera sul diniego di ammissione del socio o sulle determine di esclusione eventualmente impugnate;-----
- g) individua le attività diverse da quelle sportive secondarie e strumentali diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione;-----
- h) delibera in merito l'approvazione dei regolamenti sociali;--
- i) delibera sull'ordine del giorno, mozioni e ogni altra materia a essa riservata dalla legge.-----

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto della maggioranza dei presenti.-----

Trascorsa almeno un'ora dalla prima convocazione, l'assemblea ordinaria è validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.-----

Articolo 14 - L'Assemblea in sessione straordinaria-----

L'Assemblea è convocata in sessione straordinaria per deliberare:-----

- sulle proposte di modifica dello Statuto;-----
- sulla trasformazione, la fusione e lo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;-----
- sull'approvazione degli atti di straordinaria amministrazione.-----

L'assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sono presenti 2/3 degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.-----

Trascorsa almeno un'ora dalla prima convocazione, l'assemblea straordinaria è validamente costituita in seconda convocazione qualunque quando sono presenti il 50% (cinquanta per cento) degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.-----

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, sia in prima che in seconda convocazione, occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati ai sensi dell'articolo 21 cod. civ.-----

Articolo 15 - Il Consiglio Direttivo-----

Il consiglio direttivo è l'organo responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente l'esercizio dell'attività associativa.-----

Il consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 membri eletti dall'assemblea fra gli associati maggiorenni in relazione ai quali non sussistano cause di incompatibilità previste dall'ordinamento sportivo e statale nell'assunzione dell'incarico di volta in volta debitamente verificate. I componenti del Consiglio restano in carica 3 anni e sono rieleggibili.-----

Il Consiglio elegge nel suo seno il Vicepresidente ed il Segretario Tesoriere ed assegna le deleghe che ritiene opportune ai suoi componenti.-----

Il Consiglio nomina altresì il Coordinatore delle Attività Equestri, scegliendolo anche al di fuori dei suoi componenti, il quale deve possedere delle competenze certificate in ambito equestre ed educativo per coordinare la gestione e la cura degli animali e delle attività educative e sportive che vengono svolte con loro.-----

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri.-----

È fatto divieto agli amministratori dell'Associazione di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima FSN, disciplina sportiva associata o Eps riconosciuti dal Coni e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP.-----

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire, anche attraverso posta elettronica, non meno di otto giorni prima della adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti.-----

Le riunioni possono tenersi anche con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, nel rispetto delle medesime condizioni previste per l'assemblea dei soci.-----

Il consiglio direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni. Le deliberazioni del consiglio direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.-----

Articolo 16 - Dimissioni e cause di decadenza del consiglio direttivo e del presidente-----

Il consiglio direttivo decade:-----

a) per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;-----

b) per dimissioni o impedimento definitivo del presidente;----

c) per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più uno dei suoi componenti;-----

d) per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'assemblea.-----

In queste ipotesi il presidente del consiglio direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il vicepresidente, oppure, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 60 giorni alla convocazione dell'assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.-----

Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal Presidente ovvero dal Vicepresidente in regime di prorogatio.-----

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare contestualmente tanti consiglieri che non superino la metà del consiglio direttivo, si procederà alla mera integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato non eletto nella votazione alla carica di consigliere.-----

Articolo 17 - Compiti del consiglio direttivo-----

Il consiglio direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Ad esso competono in particolare:---

a) la redazione annuale e la presentazione in assemblea del bilancio consuntivo dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente e di quello preventivo nonché, se necessario, il bilancio sociale, curando gli adempimenti connessi al deposito e alla pubblicazione dei bilanci stessi, con le modalità previste dalle disposizioni di legge vigenti;-----

b) indire le assemblee ordinarie e straordinarie dei soci nel rispetto del presente Statuto;-----

c) determinare l'importo delle quote associative;-----

d) assumere le decisioni relative alle attività ed ai servizi istituzionali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;-----

e) assumere le decisioni inerenti la direzione dei volontari e del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;-----

f) curare l'esecuzione degli adempimenti di cui al D.Lgs. 36/2021 in materia di lavoro sportivo, nonché stabilire i limiti massimi e le condizioni per i rimborsi ai volontari delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;-----

g) presentare un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;-----

h) l'elaborazione di proposte di modifica dello Statuto o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali;-----

i) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea

degli associati;-----
j) adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci,
i quali potranno impugnarli dinanzi all'assemblea;-----
k) deliberare sulle domande di ammissione degli associati o su
eventuali cause di esclusione;-----
l) documentare il carattere secondario e strumentale delle
eventuali attività diverse da quelle di interesse generale, ai
sensi dell'art. 13, comma 6 del decreto legislativo 3 luglio
2017, n. 117;-----
m) qualsiasi altra funzione espressamente prevista nel presen-
te Statuto o che non sia espressamente attribuita agli altri
organi.-----

Articolo 18 - Il Presidente-----

Il presidente è eletto dall'assemblea e dura in carica 3 anni
ed è rieleggibile.-----
Egli presiede l'assemblea e il consiglio direttivo e ne prov-
vede alla convocazione, vigila sulla corretta esecuzione delle
delibere di tutti gli organi sociali, dei quali controlla il
funzionamento e il rispetto della competenza.-----
Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione.--

Articolo 19 - Il Vice Presidente-----

Il Vice Presidente viene nominato dal Consiglio Direttivo
all'interno dei suoi componenti; sostituisce il Presidente in
caso di sua assenza o di impedimento temporaneo ed in quei
compiti nei quali venga espressamente delegato.-----
Il Vice Presidente, in caso di dimissioni o impedimento defi-
nitivo, per qualsiasi motivo, del Presidente, lo sostituisce
per l'ordinaria amministrazione dell'Associazione.-----

Articolo 20 - Il Segretario Tesoriere-----

Viene nominato dal Consiglio Direttivo all'interno dei suoi
componenti; al Segretario Tesoriere sono affidati compiti di
gestione ordinaria del patrimonio e di tenuta della contabili-
tà prevista dalla legge, salvo che quest'ultima venga affidata
a chi, all'esterno, ne abbia specifica competenza.-----

Articolo 21 - Trasparenza-----

Deve essere assicurata dagli organi associativi una sostanzia-
le pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività
dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci e ai
Rendiconti annuali.-----

Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale a
cura del Consiglio Direttivo, devono essere messi a disposi-
zione dei Soci per la consultazione.-----

L'associazione deve tenere i seguenti libri:-----

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di ammini-
strazione;-----
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in mo-
do non occasionale;-----
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea,
in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per
atto pubblico, tenuto a cura dell'organo di amministrazione;--

- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo.-----
Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi.-----

Articolo 22 - L'organo di controllo e revisione legale dei conti-----

La nomina dell'organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dalle vigenti norme di legge ed in particolare dall'art. 30, commi 2 e 4, D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore).-----

La nomina dell'organo di controllo spetta all'assemblea degli associati. Nel caso di organo collegiale ne dovrà essere nominato il Presidente.-----

Nel caso di nomina obbligatoria, i componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, c. 2, c.c.. Nel caso di organo di controllo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.-----

I membri dell'organo di controllo restano in carica tre anni e sono rinominabili.-----

In caso di nomina di un organo di controllo in forma collegiale sarà possibile l'intervento alle riunioni dello stesso mediante mezzi di telecomunicazione.-----

L'organo di controllo, quando nominato, svolge le funzioni ed esercita i compiti di cui all'art. 30, commi 6, 7 e 8, D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117. E così l'Organo di controllo:-----

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;-----
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;-----
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale - attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.-----

L'Organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.-----

L'Organo di controllo può esercitare inoltre, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da un revisore legale iscritto nell'apposito registro.-----

La nomina del Revisore legale dei conti o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito Registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, è obbligatoria verificandosi le

condizioni poste dalle vigenti norme di legge ed in particolare dall'art. 31 del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore).-----

La nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti spetta all'assemblea degli associati, i quali, in occasione della nomina, dovranno stabilire se affidare l'incarico ad un revisore legale dei conti ovvero ad una società di revisione legale; in occasione della nomina dovrà essere anche fissato l'eventuale compenso da riconoscere al soggetto incaricato della revisione legale dei conti.-----

Il Revisore legale dei conti o la società di revisione legale eventualmente nominati restano in carica tre anni e sono rinominabili.-----

Articolo 23 - Il Patrimonio-----

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle entrate delle quote associative, determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai beni acquistati o altrimenti pervenuti da privati o enti, dalle contribuzioni o donazioni di Soci, di privati o di enti pubblici o privati, dalle entrate derivanti da eventuali attività economiche comunque svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria nonché finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, dalle eventuali sovvenzioni del CONI, delle Federazioni sportive o di altri enti, dai premi e dai trofei vinti.-----

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Eventuali utili e avanzzi di gestione verranno destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio. Ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma, si applica l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.-----

Articolo 24 - Bilancio-----

L'esercizio sociale inizia l'1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.-----

Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio consuntivo dell'esercizio chiuso al 31 dicembre di ogni anno, redatto con chiarezza e rappresentante in modo veritiero e corretto la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Associazione, e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario stesso.-----

Inoltre il Consiglio dovrà altresì predisporre un rendiconto preventivo, redatto con le medesime modalità del bilancio consuntivo, relativo all'attività che si intende svolgere nell'esercizio successivo.-----

Ove ricorrano le condizioni di cui all'art.14 del decreto le-

gislativo 3 luglio 2017, n. 117 o sia ritenuto opportuno dagli organi sociali competenti, l'Associazione è tenuta ad approvare, depositare e pubblicare il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il bilancio sociale è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.--

-----Disposizioni finali-----

Articolo 25 - Scioglimento-----

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea, la quale nomina un liquidatore, scelto anche fra non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estinte le obbligazioni in essere, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, a favore di Associazioni sportive o altri enti che abbiano analoghe finalità ovvero fini di pubblica utilità, in ogni caso nel rispetto di quanto previsto sia dall'articolo 7.1, lettera h), D.Lgs. 36/2021 e sue modifiche ed integrazioni, che dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.---

Articolo 26 - Norma di rinvio-----

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto si applicano le norme alle disposizioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.; in subordine e in quanto compatibili con il Codice del Terzo settore, si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 36/2021, del decreto legislativo 39/2021 e loro s.m.i., nonché quelle del Codice civile.-----

F.to MARIA KUFERSIN-----

<(L.S.) F.to dott. NICOLO' MUSTACCHI - NOTAIO>-----

Certificazione di conformità di documento analogico a documento informatico

(art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82)

Certifico io sottoscritto, dott. Nicolo' Mustacchi, Notaio in Trieste, iscritto presso il Collegio Notarile di questa città, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale, che la presente copia su supporto informatico composta di numero otto mezzi fogli è conforme all'originale su supporto analogico dell'allegato B) all'atto a mio rogito di data 24 marzo 2026, Repertorio Numero 2670/2021, registrato a Trieste in data 30 marzo 2026, al numero 2882, serie 1T, e viene rilasciata ai sensi dell'articolo 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche ed integrazioni, da me sottoscritta mediante apposizione della firma digitale emessa dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority avente validità sino al 13 aprile 2026.

Trieste, trentuno marzo duemilaventisei.

(File firmato digitalmente dal Notaio Nicolo' Mustacchi)